

***Causa Onorato c. Italia - Seconda Sezione - sentenza 24 maggio 2011(ricorso n. 26218/06)***

**Parlamentari - Guarentigie (immunità) - Art. 68, primo comma, Cost. - Prerogativa dell'insindacabilità - Deliberazione della camera d'appartenenza – Sentenza di non luogo a procedere per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Violazione del diritto ad un processo equo – Sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale – Sussiste.**

Non si può giustificare un diniego di accesso alla giustizia per il solo motivo che la controversia potrebbe essere di natura politica o legata ad un'attività politica e, come tale, coperta dall'immunità prevista dall'articolo 68, comma 1, della Costituzione. Nel caso di specie, la delibera di insindacabilità parlamentare, avendo impedito al ricorrente di avere accesso a un tribunale, non ha rispettato il giusto equilibrio che deve sussistere in materia tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

**Fatto.** Il ricorrente, dott. Pierluigi Onorato, magistrato della Corte di cassazione, era stato giudice estensore nella causa che, con sentenza del 28 ottobre 1999, aveva portato alla condanna l'on. Dell'Utri, per reati di natura fiscale.

Il 17 gennaio 2000 l'on. Dell'Utri depositò una denuncia contro il ricorrente, affermando che questi aveva omesso, in ragione delle sue idee politiche ed al fine di nuocergli, di esaminare una domanda di indulto presentata nel processo in cui era imputato.

Fu avviato, pertanto, un procedimento nei confronti del magistrato per omissione di atti d'ufficio, conclusosi dinanzi al tribunale di Roma il 12 aprile 2002 con l'assoluzione del ricorrente “*perché il fatto non sussiste*”.

Nel frattempo Dell'Utri rese diverse dichiarazioni a vari giornali nazionali; in particolare, il 5 marzo 2002, in un articolo apparso su *Il Corriere della Sera*, e su *Il Giornale*, il deputato dichiarò di avere subito un “giudizio speciale di matrice politica” e di essere stato “vittima di un giudice militante, schierato in una formazione contrapposta alla mia”.

Ritenendo che le dichiarazioni di Dell'Utri avessero recato pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione, il 31 maggio 2002 il ricorrente sparse querela per diffamazione aggravata a mezzo stampa.

Il 26 giugno 2003 il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Milano dispose il rinvio a giudizio dell'on. Dell'Utri relativamente alle dichiarazioni sopra citate. Il ricorrente si costituì parte civile nel procedimento dinanzi al tribunale di Milano. Con sentenza resa lo stesso giorno, il GUP, ritenendo che le dichiarazioni incriminate non fossero diffamatorie e per di più che esse costituissero la manifestazione di un esercizio legittimo del diritto di critica da parte di Dell'Utri nei confronti del contesto politico-culturale in cui la sua condanna era stata inflitta, dichiarò il non luogo a procedere per i fatti ascritti al parlamentare. Avverso tale decisione il pubblico ministero propose appello, chiedendo il rinvio a giudizio di Dell'Utri e Onorato si costituì parte civile nel procedimento.

Con delibera del 15 ottobre 2003, il Senato approvò a maggioranza la proposta della Giunta delle immunità parlamentari di dichiarare che i fatti di cui Dell'Utri era accusato erano coperti dall'immunità prevista dall'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

Il tribunale di Milano e la Corte d'appello di Milano sollevarono dinanzi alla Corte costituzionale separati conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che non sussisteva alcuna connessione tra i fatti di cui Dell'Utri era accusato nei due procedimenti rispettivi e l'esercizio delle sue funzioni parlamentari.

In data 7 e 13 luglio 2005 la Corte costituzionale dichiarò i conflitti tra poteri dello Stato inammissibili in quanto tardivi, poiché taluni adempimenti erano stati effettuati oltre il termine.

Nell'ambito del primo procedimento, con sentenza del 23 novembre 2005 il tribunale di Milano pronunciò sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Dell'Utri "in applicazione dell'articolo 68 c. 1 della Costituzione".

Con sentenza dell'11 gennaio 2006, la corte d'appello di Milano assolse Dell'Utri in quanto "non responsabile" per i reati a lui ascritti ai sensi dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione. La corte d'appello affermò che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 140 del 2003, l'immunità prevista dall'articolo 68 c. 1 della Costituzione copriva anche le opinioni espresse da un deputato al di fuori dei lavori parlamentari, nella misura in cui esista un legame con l'attività parlamentare.

**Diritto.** Il ricorrente ha proposto ricorso alla Corte europea di Strasburgo, lamentando la violazione dell'articolo 6, par. 1 della Convenzione, sotto il profilo del suo diritto di accesso a un tribunale.

**Sull'art. 6, par. 1, CEDU (equità del processo sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale)**

La Corte ha preliminarmente evidenziato che il ricorrente ha subito un'ingerenza nel suo diritto di accesso a un tribunale, in quanto la delibera adottata dal Senato aveva impedito di continuare qualsiasi procedimento penale o civile volto ad accertare le responsabilità del parlamentare e ad ottenere riparazione per i danni subiti. Sul punto, la Corte ha ricordato che tale diritto non è assoluto, ma può ammettere delle limitazioni, a condizione che esse non restringano l'accesso all'individuo in modo tale o a tal punto da compromettere il diritto nella sua stessa sostanza. Inoltre, esse si conciliano con l'articolo 6 solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v. Kart c. Turchia [GC], n. 8917/05, §§ 79-80, 3 dicembre 2009).

Nella fattispecie, la Corte osserva che le dichiarazioni contestate non erano legate all'esercizio della funzione parlamentare, in quanto erano state rese nell'ambito di interviste con la stampa, e quindi al di fuori dell'assemblea legislativa. Inoltre, la Corte ha evidenziato che l'on. Dell'Utri non aveva espresso delle opinioni di natura politica circa i rapporti tra la magistratura e il potere esecutivo, ma aveva attribuito dei comportamenti precisi e colpevoli al ricorrente. In un caso come questo, a giudizio della Corte, non si può giustificare un diniego di accesso alla giustizia per il solo motivo che la controversia potrebbe essere di natura politica o legata ad un'attività politica.

Secondo i giudici di Strasburgo, l'assenza di un legame evidente con l'attività parlamentare richiede un'interpretazione stretta della nozione di proporzionalità tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati. Concludere diversamente equivarrebbe a restringere in maniera incompatibile con l'articolo 6 par. 1 della Convenzione il diritto di accesso a un tribunale ogni volta che le affermazioni oggetto di critica sono state fatte da un membro del Parlamento.

La Corte ritiene che, nel caso in esame, l'assoluzione del parlamentare, avendo impedito al ricorrente di avere accesso a un tribunale, non ha rispettato il giusto equilibrio che deve sussistere in materia tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ha concluso, con sei voti contro uno<sup>1</sup>, che vi è stata violazione del diritto di accesso a un tribunale garantito dall'articolo 6 par. 1 CEDU, ed ha

---

<sup>1</sup> Si segnala l'opinione divergente del Giudice Karakaş, il quale ha affermato che nel caso di specie, per valutare la proporzionalità dell'ingerenza nel diritto di accesso a un tribunale (in materia di diffamazione), la Corte avrebbe dovuto tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della causa e non ignorarli limitandosi all'esame formale del legame esistente tra le dichiarazioni in questione e l'esercizio della funzione parlamentare *stricto sensu*. Nelle circostanze del caso di specie, secondo il giudice Karakas, la restrizione del diritto di accesso a un tribunale era proporzionata e non violava il giusto equilibrio richiesto.

accordato al ricorrente la somma di 8.000 euro per il danno morale patito e di 8.000 euro per le spese processuali sostenute.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 6 par. 1 CEDU

Art 41 CEDU

Art.46 CEDU

Art. 68 Costituzione Italiana.

Art. 3 Legge n. 140 del 2003

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 6 § 1 CEDU - relativamente alle persone perseguite sulla fondatezza delle accuse in materia penale mosse nei loro confronti:v., *mutatis mutandis*, *Delcourt c. Belgio*, sentenza del 17 gennaio 1970, serie A n. 11, e *Sommerfeld c. Germania*, n. 31871/96, § 64, 11 ottobre 2001; - relativamente all'ingerenza nel diritto di accesso a un tribunale: *De Jorio c. Italia*, n. 73936/01, 3 giugno 2004; - relativamente alle limitazioni implicitamente ammesse al diritto di accesso solo qualora queste perseguano uno scopo legittimo e ove esista un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito: *Kart c. Turchia* [GC], n. 8917/05, §§ 79-80, 3 dicembre 2009, e *Padovani c. Italia*, sentenza del 26 febbraio 1993, § 24; relativamente al mantenimento della separazione dei poteri legislativo e giudiziario: *A. c. Regno Unito*, n. 35373/97, 17 dicembre 2002; - relativamente alla competenza delle autorità nazionali per l'interpretazione della legislazione interna: *Edificaciones March Gallego S.A. c. Spagna*, sentenza del 19 febbraio 1998, § 33, e *Pérez de Rada Cavanilles c. Spagna*, sentenza del 28 ottobre 1998, § 43; - relativamente al ruolo della Corte di verificare la compatibilità con la CEDU degli effetti di tale interpretazione: *Kaufmann c. Italia*, n. 14021/02, 19 maggio 2005, *Ielo c. Italia*, n. 23053/02, § 55, 6 dicembre 2005, *Cordova c. Italia (n. 1)*, n. 40877/98, § 55, 30 gennaio 2003, *Cordova c. Italia (n. 2)*, n. 45649/99, § 56, 30 gennaio 2003.

Art. 35 § 1 CEDU - relativamente all'uso "normale" dei ricorsi interni - *Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia*, n. 10180/04, 20 aprile 2006.

Art. 41 CEDU - relativamente al rimborso di solo una parte delle spese processuali sostenute dal ricorrente *Sakkopoulos c. Grecia*, n. 61828/00, § 59, 15 gennaio 2004.

Art. 46 CEDU - relativamente al fatto che è in primo luogo lo Stato in causa, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, a scegliere i mezzi, da attuare nel proprio ordinamento giuridico interno, per adempiere all'obbligo ad esso derivante dall'articolo 46 della Convenzione - *Öcalan c. Turchia* [GC], n. 46221/99, § 210.

## **Opinioni dissenzienti**

Giudice Karakaş